GIANFRANCO DI IOIA
NOTAIO

Repertorio n. 879 Raccolta n. 648

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore diciassette

23 maggio 2015

In Foiano della Chiana, presso la sede dell'Associazione alla Via Ferdinando Redditi n. 2/a

Innanzi a me **Gianfranco Di Ioia**, Notaio in Foiano della Chiana iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo

è comparso

MORETTI LAMBERTO, nato a Montepulciano (SI) il giorno 8 agosto 1961, residente a Foiano Della Chiana (AR), Via del Duca n. 26 (cod.fisc. MRT LBR 61M08 F592G), per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, che interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della **"Associazione di Pubblica Assistenza AVIS"** con sede in Foiano della Chiana (AR), Via Ferdinando Redditi n. 2/a, codice fiscale 92010590518, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana il 12 dicembre 2013 al n. 910 del Registro Generale delle Persone Giuridiche Private ed al n. 109 dell'Albo Regionale del Volontariato - Sezione Provinciale di Arezzo, con Decreto n. 1683 del 18 novembre 1994.

Registrato ad Arezzo il 22 giugno 2015 n. 3884 Serie 1T Euro 200,00

Il quale comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede assistenza per la verbalizzazione dell'assemblea di detta associazione, relativamente alla parte straordinaria, da tenersi in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

proposta di modifica dello statuto, delibere connesse e conseguenti.

Aderisco alla richiesta io Notaio e do atto che il comparente assume, per designazione unanime dei presenti, la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto - allegato "A" al verbale di assemblea del 13 ottobre 2007 ai rogiti del Notaio Nadio Barbagli di Arezzo - e constata:

- la presenza del Presidente, in persona del comparente;
- la presenza del Consiglieri Bonci Andrea, Gargani Maria Giovanna, Menchetti Antonello, Biagiotti Pasquale e Tacconi Maurizio;
- la presenza degli associati risultanti dall'elenco che si allega sotto la lettera **"A"**, omessane mia lettura per dispensa datami dal comparente;
- l'avvenuta convocazione dell'assemblea nelle forme di statuto.

GIANFRANCO DI IOIA - NOTAIO
52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) - PIAZZA G. AMBROSOLI, 5 - TEL. 0575 649731 - FAX 0575 642856 - gdiioia@notariato.it

BUCCELLI - LUCCA

Dichiara quindi validamente costituita l'assemblea, che procede su invito del Presidente, all'unanimità, alla designazione di un Segretario, ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente, in persona di Salvadori Elena, nata a Sinalunga il 3 ottobre 1982; si soprassiede riguardo alla nomina degli scrutatori, stante la verbalizzazione notarile.
A questo punto il Presidente illustra la nuova versione dello statuto, che si compone di 33 (trentatre) articoli, che disciplinano:
- all'art.1 la denominazione e la sede: si propone di precisare che la costituzione dell'Associazione risale al 22 gennaio 1984, ad opera dell'"Avis Comune di Foiano della Chiana, di cui ha assunto il nome nella denominazione";
- all'art. 2 i principi fondamentali, che vengono meglio chiariti, senza sostanziali modifiche, assorbendo il contenuto del vigente art.3;
- all'art. 3 gli scopi: sono immutati, mentre si precisa con maggiore evidenza l'ispirazione solidaristica e mutualistica dell'ente;
- all'art. 4 l'attività: rispetto allo statuto vigente si aggiungono ulteriori ambiti di intervento, quali l'organizzazione e gestione di iniziative di studio e di informazione anche mediante pubblicazioni periodiche, la promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione e di accoglienza internazionali, la promozione di strutture di avviamento al lavoro ed attività culturali di ricerca, formazione e sensibilizzazione orientate alla prevenzione del disagio, alla disintossicazione dalle dipendenze, al recupero ed al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti, l'accoglienza e la cura di soggetti affidati a percorsi di reinserimento sociale, lo svolgimento in misura marginale di attività commerciali e produttive, la costituzione di circoli con finalità ricreative, culturali e sportive;
- all'art. 5 la gratuità: si specifica espressamente la natura volontaristica e gratuita delle prestazioni erogate dagli associati, ferma restando la facoltà per l'ente di assumere personale dipendente o di avvalersi di lavoratori autonomi, nei limiti di legge;
- all'art. 6 i requisiti dei soci: si introduce la distinzione fra associati contribuenti, che sottoscrivono la quota associativa, e associati volontari, che sono quelli che si impegnano a prestare la loro opera gratuita e volontaria; viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- all'art. 7 i diritti degli associati: sono invariati, pur specificando espressamente il diritto degli associati di essere informati sull'attività dell'associazione;

- all'art. 8 i doveri dei soci, che sono ampliati ricomprendendo l'obbligo del pagamento della quota associativa e di impegnarsi al raggiungimento degli scopi associativi, ed il divieto di compiere atti incompatibili con gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- l'art. 9 l'incompatibilità, senza variazioni;
- l'art. 10 la perdita della qualità di associato: è modificato nella rubrica; è incluso fra le cause di perdita della qualità di associato anche il recesso; sono disciplinati il procedimento di esclusione e l'assunzione di efficacia del recesso;
- l'art. 11 l'esercizio finanziario e le entrate: sono specificati meglio gli elementi che costituiscono le entrate ed il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
- l'art. 12 il patrimonio: si elimina il riferimento ai lasciti e donazioni, ricompresi nella più amplia dicitura "beni mobili ed immobili";
- l'art. 13 gli organi: si aggiungono il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, prima non espressamente contemplati;
- gli articoli da 14 a 21 l'Assemblea: la disciplina varia quanto alle modalità di convocazione, all'intervallo fra prima e seconda convocazione, ai quorum, alle modalità della votazione, alle competenze;
- gli articoli da 22 a 25 il Consiglio Direttivo: si modifica il numero minimo dei consiglieri e si rimette la nomina all'Assemblea; si precisa che le cariche abbiano durata di quattro anni; si stabilisce che le riunioni avvengano almeno quattro volte all'anno e si indica un nuovo quorum deliberativo; si definiscono meglio le competenze; si disciplina un meccanismo di sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare; per il resto si recepisce l'attuale disciplina;
- l'art. 26 il Presidente: disciplina invariata;
- l'art. 27 il Collegio dei Revisori: si prevede l'obbligo della verbalizzazione delle adunanze, si limita a tre il numero, escludendo i supplenti, si prevede espressamente la rieleggibilità;
- gli articoli 28 e 29 il Collegio dei Probiviri: si prevede la rieleggibilità, specificando che essi possono essere eletti fra i soci; si specificano meglio le competenze;
- l'art. 30 le Sezioni: si prevede che con decisione assembleare possano istituirsi una o più sezioni;
- l'art. 31 i Regolamenti: la disposizione introduce la possibilità di disciplinare, con regolamento approvato dall'assemblea ordinaria, un regolamento generale che preveda forma di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo, le modalità di informazione de-

gli associati, le competenze del Segretario e del tesoriere; prevede inoltre l'adozione di regolamenti specifici per il funzionamento dei servizi;
- l'art. 32 lo scioglimento dell'Associazione: invariato;
- l'art. 33 è norma di rinvio.
L'assemblea, dopo attenta ed esauriente discussione, all'unanimità del presenti e con voto palese, integrato il quorum di cui all'art.15 dello statuto vigente

delibera

di approvare integralmente il nuovo testo di statuto, che mi viene consegnato e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera **"B"**, per costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile, previa lettura da me datane al comparente.
Null'altro essendovi da trattare l'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore diciassette e quaranta.
Spese del presente atto a carico dell'Associazione; il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.27-bis DPR 642/1972, essendo l'Associazione Onlus di diritto a mente dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive all'ora di chiusura.
Consta di due fogli, per otto pagine occupate.
Firmato: Lamberto Moretti
" Gianfranco Di Ioia Notaio

Elenco d
Mencagl
Gnalduc
Tiezzi D
Gargani
Minicozz
Bonci A
Salvado
Menche
Storni E
Biagiott
Vannoz
Taccon
Tiezzi M
Nucci M

Sono p

All' "A" al
Rep. 8792/668

Elenco degli Associati presenti all'assemblea del 23 maggio 2015
Mencagli Oreste
Gnalducci Mario
Tiezzi Dario
Gargani Maria Giovanna
Minicozzi Raffaele
Bonci Andera
Salvadori Athos
Menchetti Antonello
Storni Erica
Biagiotti Pasquale
Vannozzi Vinicio
Tacconi Maurizio
Tiezzi Mauro
Nucci Maura

Sono pertanto presenti n. 14 associati su 281.

All' "B" al
Rep. 379/648

STATUTO

Titolo I - Principi generali

Art.1 — Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione di Pubblica Assistenza AVIS", con sede in Foiano della Chiana, Via Ferdinando Redditi n° 2/a, la cui durata è indeterminata.
La sua fondazione risale alla data del 22 gennaio 1994, ad iniziativa dell'Avis Comunale di Foiano della Chiana, di cui ha assunto il nome nella denominazione.

Art. 2 — Principi fondamentali

1. L'Associazione di Pubblica Assistenza AVIS è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dal movimento del volontariato organizzato dall' Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) alla quale aderisce.
2. L'Associazione è laica ed apartitica. La sua struttura associativa si fonda sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.
2. A tali fini l'Associazione assume il compito di:
a. sviluppare la cultura della solidarietà e la tutela dei diritti del cittadini;
b. organizzare i cittadini sui problemi della salute, della vita civile, sociale e culturale;
c. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
d. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
e. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
f. operare, anche attraverso l' esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
g. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile;
h. assumere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici al fine del miglioramento delle condizioni di vita;
i. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento degli scopi essa svolge le seguenti attività:
a. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
b. gestire servizi sanitari per ammalati e feriti anche con l'utilizzo di mezzi soccorso;
c. organizzare servizi medici ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria,
f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
g. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
i. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
j. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
k. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
l. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
m. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionali;
n. Promuove strutture di avviamento al lavoro e attività culturali di ricerca, formazione e

sensibilizzazione orientate alla prevenzione del disagio, alla disintossicazione delle dipendenze (alcool droghe, ecc.), al recupero ed al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti;
o. Svolgere il servizio sociale anche con l'accoglienza ed il seguimento dei soggetti affidati dalla magistratura al percorso di reinserimento sociale;
p. svolgere marginalmente attività commerciali e produttive;
q. costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati delle associate ANPAS.

Art. 5 - Gratuità Personale

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri associati.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalla Legge, esclusivamente al fine di assicurare il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II - Associati

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini italiani, anche non comunitari purché residenti in Italia, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne statuto e regolamenti.
2. Sono associati contribuenti coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.
3. Sono associati volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 18 (diciotto) che si impegnino a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
4. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti

1. Gli associati hanno diritto di:
a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
b. eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
c. chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri degli associati sono:
a. rispettare lo Statuto, I regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
b. essere in regola con il pagamento della quota associativa;
c. non compiere atti incompatibili con gli interessi e l'immagine della Associazione;
d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione di Pubblica Assistenza AVIS Foiano.

Art .10 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:
a. per morosità, qualora non venga corrisposta la quota associativa nella misura e nei termini annualmente fissati dall'Assemblea;
b. per decadenza, secondo quanto previsto al precedente art. 9;
c. per esclusione, comminata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dall'art. 8, lettera c);
d. per recesso comunicato per iscritto all'Associazione.
2. L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
3. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), l'associato può ricorrere al Collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. I provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l 'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III Entrate e patrimonio

Art.11 — Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati, anche a seguito di atti di liberalità inter vivos e mortis causa;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da contributi di Organismi internazionali;
e. da rimborsi derivanti da attività statutarie;
f. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
g. dalle entrate derivanti da attività marginali commerciali e produttive.
3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. da beni mobili ed immobili;
b. da titoli pubblici e privati;
c. dalle disponibilità liquide di cassa e presso Istituzioni creditizie

Titolo IV — Organi

Art.13 - Organi

1. Sono organi dell' Associazione;
a. l'Assemblea degli associati;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
d. il Collegio dei Revisori;
e. il Collegio dei Probiviri.
2. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Art.14 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa a costituita dai soci dell'Associazione.
2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci a convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche pèr il tramite di ausili telematici, purché sia documentabile l'avvenuto invio, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e va diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 16 — Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
2. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.
3. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2. a richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. Partecipano all' assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Art. 17 - Costituzione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la meta più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 - Adempimenti

1. Le assemblee, esclusa quella per il rinnovo delle cariche, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua Assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età presente. Per le assemblee di rinnovo degli organi sociali gli associati presenti eleggono

un Presidente di assemblea. Successivamente viene nominato un segretario e nel caso in cui vi sia il rinnovo delle cariche sociali 2 scrutatori.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario.

Art. 19 — Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando riguarda elezioni di cariche sociali o quando riguarda le singole persone.
2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo.
3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
4. Nelle elezioni delle cariche qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza del posti disponibili i più anziani di età.
5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 20 — Intervento e rappresentanza

1. Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso associato non può essere portatore di più di una delega.

Art.21 - Competenze

L'assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo o rendiconto chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
b. approva la relazione del Consiglio direttivo;
c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
d. approva le linee programmatiche della Associazione;
e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
g. elegge il Consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti in relazione alle opzioni di cui all'art. 22 comma 1 (e scegliendoli fra i soci all'Associazione;
h. elegge ii il Collegio dei Revisori;
i. elegge il Collegio dei Probiviri;
j. delibera sull'istituzione di sezioni;
k. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello Statuto;
b. sulla variazione della sede legale di cui art.1;
c. sullo scioglimento dell'Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 34.

Art.22 — Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo a composto, in numero dispari, da un minimo di 7 ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea.
0. Dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
1. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.
2. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l' associazione.
3. Le cariche sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare a tutti i componenti per iscritto, o a mezzo di ausili telematici, purché sia documentabile l'avvenuto invio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, deve essere, esposto nei locali della sede sociale.
9. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in

apposito libro.

Art.23 — Costituzione e voto

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 24 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo:
a. predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b. esegue i deliberati dell'assemblea;
c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
e. delibera ammissione di nuovi soci. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'assemblea elettiva;
f. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;
g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti consentiti dal presente Statuto;
h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 25 — Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti e il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.
2. Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della maggioranza contemporanea dei componenti.
3. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori.
4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Collegio dei Probiviri provvede entro i successivi 30 giorni alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 26 Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può resistere in giudizio per la tutela degli interessi dell'Associazione e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
3. Il Presidente, previo assenso del Consiglio può concedere deleghe.

Art. 27 — Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, dura in carica fino alla scadenza, per qualunque motivo, del Consiglio direttivo. I suoi componenti possono essere eletti fra non soci, rispondono alle norme del D.lgs. 460/97 e sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il Collegio dei revisori elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
3. Delle riunioni a redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 28 — Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti fra gli associati, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge al proprio interno il Presidente;

Art. 29 - Competenze

1. Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e fra associati e l'Associazione, e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 30 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 31 - Regolamenti

1. Il regolamento generale, approvato dall'assemblea, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 21, lettera e):
a. stabilisce forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 32 — Scioglimento dell'Associazione

1. Nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione per qualsiasi motivo e che in ogni caso dovrà essere deliberato dall' assemblea dei soci, i beni patrimoniali passeranno di proprietà dell' AVIS DONATORI SANGUE di Foiano della Chiana. Nel caso questa sia stata già sciolta, i beni passeranno al Comune di Foiano della Chiana, con l' obbligo di costituire in loco analoga associazione di volontariato così come deliberato dall' Assemblea, sentito l' organismo di controllo di cui all' art3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 n e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In ogni caso, la di liquidazione volontaria dell'Associazione, la stessa sarà affidata ad un liquidatore nominato dall' assemblea. L' assemblea determina, all' atto della messa in liquidazione dell'Associazione, anche i compiti del liquidatore e successivamente ne ratificherà l' operato.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.

Copia autentica dell'originale, consta di n. 6 fogli di cui sono occupata 4 pagine per l'atto e 7 pagine per l'allegato, da me Notaio firmata e rilasciata per gli usi fiscali.

Foiano della Chiana (AR) 16 luglio 2015